

PILLOLE ANTI COVID-19

BREVE GUIDA INFORMATIVA SULLE MISURE
A SOSTEGNO DEL SETTORE CULTURALE E
CREATIVO PREVISTE DAL DECRETO LEGGE
“CURA ITALIA” N. 18 DEL 17 MARZO 2020

AGGIORNATO AL 29/03/2020



Bologna, 29 Marzo 2020

**Iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura e Paesaggio della
Regione Emilia-Romagna**

e realizzata con il supporto tecnico di ART-ER S.cons.p.a.



INDICE

PREMESSA.....	1
----------------------	----------

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Trattamento di cassa integrazione in deroga.....	2
Indennità Lav. Autonomi – per il mese di marzo 2020 – di 600 euro.....	4
Indennità Lav. Dipendenti – per il mese di marzo 2020 – di 100 euro.....	6
Congedo parentale - Congedo con indennità.....	7
Congedo parentale - Astensione senza indennità.....	9
Bonus baby sitting.....	10

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Misure fiscali e adempimenti amministrativo-contabili

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.....	11
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.....	13
Credito d'imposta per botteghe e negozi.....	14

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Sospensione mutui, finanziamenti e prestiti.....	15
Fondo di garanzia PMI.....	17
Sospensione mutui "prima casa" per lavoratori autonomi.....	19

ULTERIORI MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI SETTORE CULTURA, SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO

Fondo Emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo.....	20
Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro...21	
Bonus pubblicità per il 2020 nella misura unica del 30%	22
Voucher per biglietti di spettacoli, musei e altri luoghi della cultura non usufruiti.....	23

PREMESSA

L'iniziativa "Pillole Anti Covid-19" intende fornire un primo orientamento rispetto alle misure di supporto al settore culturale e creativo introdotte per fronteggiare l'impatto dell'emergenza CoronaVirus.

L'iniziativa è promossa dall'Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e realizzata con il supporto tecnico di ART-ER.

Tra i materiali informativi realizzati all'interno dell'iniziativa, si inserisce questa breve guida che riporta i principali provvedimenti di interesse per il settore culturale e creativo emanati dal [Decreto Legge "Cura Italia"](#) n. 18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 e dalle misure collegate.

Si specifica che i contenuti della guida sono aggiornati alla data della sua pubblicazione ed essendo la materia trattata in continua evoluzione si rimanda per ulteriori approfondimenti o aggiornamenti ai servizi di informazione e consulenza presenti sul territorio regionale.

Per ulteriori contenuti e materiali si rimanda ai canali digitali della Regione Emilia-Romagna [EmiliaRomagnaCreativa](#) e di [ART-ER](#) e alla community della Piattaforma [Emilia-Romagna Open Innovation](#).

TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**COS'È**

- è riconosciuta ai datori di lavoro, che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa causa emergenza Covid-19, la possibilità di ricorrere al trattamento di **cassa integrazione in deroga**, per **periodi** di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa **che decorrono dal 23.2.20 e fino al 31.8.20 e per la durata massima di 9 settimane**;
- gli **adempimenti necessari** per l'accesso al trattamento sono semplificati:
 - informazione, consultazione ed esame congiunto sindacale, devono essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi alla data della comunicazione preventiva: detto accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;
 - i termini di presentazione dell'istanza sono entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
 - i datori di lavoro non dovranno comprovare la transitorietà dell'evento e non dovranno presentare la cd "relazione tecnica" ma solo l'elenco dei lavoratori dipendenti interessati;
 - potranno chiederla anche se hanno già in corso un precedente trattamento di cassa integrazione per altre causali - quest'ultimo verrà annullato e sostituito dal trattamento emergenza Covid-19 per i periodi corrispondenti;
 - **erogazione delle prestazioni in duplice modalità**:
 - tramite anticipazione del datore di lavoro e successivo suo conguaglio contributivo con UNIEMENS;
 - pagamento diretto da parte dell'INPS al lavoratore (non è necessario che il datore di lavoro comprovi "difficoltà finanziarie");
- **istanza da presentarsi in via telematica all'INPS**;
- ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Ulteriori precisazioni (fonte [Regione Emilia-Romagna](#)):

Oltre a quanto sopra previsto (ex Artt. 19 e fino al 22, DL 18/2020), **sono fatte salve le condizioni per l'accesso alla cassa integrazione in deroga di cui all'Art. 17 del D.L. 9/2020** "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

[L'Agenzia Regionale E.R. per il lavoro](#) ha approvato, (Determina n. 600 del 20/3/20), i criteri per presentare domanda, che potrà essere **inoltrata esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo SARE** (cui occorre accreditarsi), dal 23 marzo e fino al 30 aprile 2020 (o fino a capienza delle risorse previste).

DESTINATARI

- **i lavoratori subordinati** con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa;
- **i lavoratori intermittenti** (possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti);
- **i lavoratori a termine** (possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

Tutti i lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

**RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Artt. 19, 20, 21 e 22 Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020
Indicazioni fornite dall'INPS con Messaggio INPS 23.3.20 n. 1321

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI - PER IL MESE DI MARZO 2020 - DI € 600**COS'È**

- l'Indennità prevista per il mese di marzo è pari a **600 euro** ed è **esentasse**.
- è **erogata dall'INPS** previa domanda in via telematica – la **richiesta avviene via web** con modalità di accesso semplificato a mezzo PIN (rilasciato dall'INPS), utilizzo di Smart Card (CNS) o SPID.

DESTINATARI

- **liberi professionisti titolari di partita IVA e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**: devono essere già attivi alla data del 23/2/2020, iscritti alla Gestione separata INPS e purché non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Gestioni artigiani e commercianti INPS), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione Separata INPS;
- **lavoratori dello spettacolo** iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.

Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia (17/3/20).

Indennità non cumulabili tra loro e non riconosciute ai percettori di "reddito di cittadinanza".

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI - PER IL MESE DI MARZO 2020 - DI € 600

Ulteriori precisazioni (fonte **INPS** e **MEF**):

- **sono inclusi** i soci operativi di SNC, SAS e SRL iscritti alle gestioni AGO (Gestioni artigiani e commercianti INPS);
- **sono esclusi** gli amministratori di società di capitali che sono iscritti alla Gestione separata dell'INPS (interpretazione come da Messaggio INPS 1288 del 20.3.20);
- **sono inclusi** i rappresentanti e gli agenti di commercio poiché iscritti obbligatoriamente all'Enasarco;
- **sono esclusi** i professionisti iscritti ad un Ordine Professionale e alla relativa cassa di previdenza.**

**RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Artt. 27, 28, 31 e 38 Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020
MESS. INPS: 20.3.20 N. 1288 + 26.3.20 N. 1381
CIRC. INPS: 24.3.20 N. 44 + 25.3.20 N. 45

** per le categorie sopracitate è comunque previsto il ricorso al costituendo **Fondo per il reddito di ultima istanza** (Art. 44 Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020) al quale gli stessi potranno chiedere una identica indennità di 600 euro. Le modalità di attribuzione devono essere definite con decreto del Ministero del Lavoro e MEF. Dal Decreto emanato il 28.3.20 emerge che il Bonus andrà chiesto alla propria cassa di previdenza ed erogato a:

- chi ha avuto redditi 2018 fino a 35mila euro;
- chi ha avuto redditi 2018 tra i 35mila e i 50mila euro e abbia subito riduzioni di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020 rispetto al primo trimestre 2019.

INDENNITÀ LAVORATORI DIPENDENTI - PER IL MESE DI MARZO 2020 - DI € 100**COS'È**

- erogazione di un **bonus di 100 euro** a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, **esentasse**;
- il premio è raggugliato ai giorni in cui il lavoro è prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria.

DESTINATARI

- **lavoratori dipendenti pubblici e privati**, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro annui che continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio è **attribuito, in via automatica**, dal datore di lavoro che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I datori di lavoro recuperano il premio erogato attraverso la compensazione su mod. F24.

**RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Art. 63 Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020

CONGEDO PARENTALE - CONGEDO CON INDENNITÀ**COS'È**

- la fruizione di congedi parentali e permessi speciali per i genitori lavoratori che abbiano particolari bisogni di cura familiare a causa dei provvedimenti di sospensione dei servizi di scuole materne, asili e di scuole di ogni ordine e grado;
- il lavoratore ha diritto a fruire di un **congedo parentale speciale indennizzato a decorrere dal 5 marzo 2020**, per un periodo (continuativo o frazionato) comunque non superiore a 15 giorni.

DESTINATARI

- genitori lavoratori dipendenti del settore privato e genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS:
 - con figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata Legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
 - la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, ma in ogni caso per un totale complessivo di non oltre quindici giorni;
 - è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di "sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa" o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Le indennità ai periodi di congedo sono riconosciute:

- per i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato**: una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'Art. 23 D.L. 151/2001, e sono coperti da contribuzione figurativa;

CONGEDO PARENTALE - CONGEDO CON INDENNITÀ

- per i **genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS**: una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- per i **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS**: è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

**RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Art. 23 (comma 1 e 3) - Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020

CONGEDO PARENTALE - ASTENSIONE SENZA INDENNITÀ**COS'È**

- la fruizione di congedi parentali e permessi speciali per i genitori lavoratori che abbiano particolari bisogni di cura familiare a causa dei provvedimenti di sospensione dei servizi di scuole materne, asili e di scuole di ogni ordine e grado;
- il lavoratore può **astenersi dal rapporto di lavoro senza alcun indennizzo ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento.**

DESTINATARI

- **genitori lavoratori dipendenti del settore privato:**
 - **con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni,** hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole di ogni ordine e grado;
 - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Indennità: il decreto **esclude** sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa.

RIFERIMENTI

Art. 23 (comma 6) - Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020

NORMATIVI

BONUS BABY-SITTING**COS'È**

- in **alternativa ai congedi parentali retribuiti** (vedi Congedo con Indennità - Art. 23, 1° e 3° comma), i medesimi lavoratori beneficiari possono scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5/3/2020;
- è **erogata dall'INPS previa domanda in via telematica**: la richiesta avviene via web con modalità di accesso semplificato a mezzo PIN (rilasciato dall'INPS), utilizzo di Smart Card (CNS) o SPID;
- il bonus viene **erogato mediante il libretto famiglia** di cui all'Art. 54-bis, della Legge 24 aprile 2017, n. 50.

DESTINATARI

- **genitori lavoratori dipendenti del settore privato**;
- **genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS**;
- **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS**;
- il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto, ex comma 9 dell'Art. 23, ai **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

**RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Art. 23 (comma 8-9) - Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020
Messaggio INPS 1381 del 26.3.20
Circolare INPS n. 44 del 24/03/2020

MISURE FISCALI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI/01

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

COS'È

- **sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020** riguardanti:
 - le ritenute alla fonte di cui agli Artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973**;
 - **l'IVA in scadenza a marzo 2020** (può essere il saldo dell'IVA 2019 e/o del mese di febbraio 2020);
 - i contributi previdenziali;
 - i premi per l'assicurazione obbligatoria.
- il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (slitta al 1° giugno essendo il 31/5 domenica) o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.

** Si fa presente che le ritenute di altro genere (ad es. quelle relative al pagamento delle parcelle dei professionisti) non rientrano in questa sospensione e quindi vanno versate alle scadenze ordinarie (il 16 del mese successivo al pagamento).

DESTINATARI

- le categorie di **soggetti appartenenti ai settori particolarmente colpiti dalla emergenza in corso** - la misura si applica, senza limiti di fatturato, a soggetti che esercitano le seguenti attività (le lettere si riferiscono al testo dell'Art. 61 del Decreto):
 - a) (...) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza (...);
 - b) soggetti che gestiscono **teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, ivi compresi i **servizi di biglietteria** e le **attività di supporto alle rappresentazioni artistiche** (...);

MISURE FISCALI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI/01

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, (...);
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio (...) di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Art. 61 Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020
Risoluzione Ag. Entrate n. 14/E del 21.3.20
Circolare Ag. Entrate n. 6/E del 23.3.20

MISURE FISCALI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI/02

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI
E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

COS'È

- sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 riguardanti:
 - le ritenute alla fonte di cui agli Artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973**;
 - le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (operate in qualità di sostituti d'imposta);
 - l'IVA (ad es. può essere il saldo dell'IVA 2019 e/o del mese di febbraio 2020);
 - i contributi previdenziali;
 - i premi per l'assicurazione obbligatoria.
- il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (slitta al 1° giugno essendo il 31/5 domenica) o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.

** Si fa presente che le ritenute di altro genere (ad es. quelle relative al pagamento delle parcelle dei professionisti) non rientrano in questa sospensione e quindi vanno versate alle scadenze ordinarie (il 16 del mese successivo al pagamento).

DESTINATARI

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che NON operano nei settori più colpiti (vedi attività elencate nel paragrafo precedente ex Art. 61) e con ricavi o compensi NON superiori a 2 milioni di euro nell'anno 2019.

RIFERIMENTI

Art. 62 Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020

Risoluzione Ag. Entrate n. 13/E del 20.3.20

Circolare Ag. Entrate n. 5/E del 20.3.20

NORMATIVI

MISURE FISCALI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI/03

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

COS'È

- **credito d'imposta** nella misura del 60 per cento dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al **mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 "botteghe e negozi";
- credito d'imposta "**automatico**" (non è necessario presentare alcuna istanza) utilizzabile solo in compensazione in mod. F24 con codice tributo 6914 a partire dal 25.3.2020;
- **non si applica** alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali e quindi che non hanno subito la chiusura dell'attività.
- **non vale per** coloro che utilizzano immobili in categoria C/1 in forza di contratto di "affitto di azienda o di ramo d'azienda".

Nota bene: vi sono alcuni punti di dubbia interpretazione nel testo di legge (ad es. se l'impresa debba aver necessariamente cessato completamente l'attività nel mese di marzo o se debba aver effettivamente pagato il canone di marzo per avere diritto al credito di imposta, etc.). Di conseguenza si auspica l'utilizzo del credito dopo la conversione in legge del decreto qui in esame (dopo il 16.5.20).

DESTINATARI

- soggetti esercenti attività d'impresa **conduttori/inquilini** che utilizzano **immobili C/1** in forza di "contratti di locazione".

RIFERIMENTI

Art. 65 Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020
Risoluzione Ag. Entrate n. 13/E del 20.3.20

NORMATIVI

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO/01

SOSPENSIONE MUTUI, FINANZIAMENTI E PRESTITI

COS'È

- le imprese possono chiedere la **sospensione del pagamento delle rate di prestiti o leasing** previa comunicazione agli istituti finanziatori
- la norma riguarda le seguenti misure di sostegno finanziario:
 - a) **per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti** alla data del 29.02.2020 o, se superiori, a quella del 17.03.2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;
 - b) **per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020** i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;
 - c) **per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Nota bene: nel caso lett. c), è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale o sia quota interessi che capitale.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO/01

SOSPENSIONE MUTUI, FINANZIAMENTI E PRESTITI

- la **comunicazione dell'impresa** all'istituto finanziatore di richiesta di sospensione (da inviare a mezzo PEC) è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica: di aver sede in Italia, di soddisfare i requisiti di PMI** e di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Si richiede di allegare anche copia documenti di identità del firmatario legale rappresentante dell'impresa;
- **non vale per** situazioni debitorie derivanti da concessioni di "credito al consumo".
- imprese **PMI** e **Liberi Professionisti**

** Requisiti di PMI:

- **media impresa** (da 50 a 250 persone occupate, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
- **piccola impresa** (da 10 a 50 persone occupate, fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro);
- **micro impresa** (meno di 10 persone occupate, fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro)

DESTINATARI

RIFERIMENTI

Art. 56 Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020
Comunicazione Banca d'Italia 23.3.20

NORMATIVI

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO/02

FONDO DI GARANZIA PMI

COS'È

- per attenuare possibili effetti economici negativi dovuti a un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata altresì la previsione del possibile intervento del Fondo di Garanzia per le PMI su richiesta dell'istituto finanziatore;
- a tal fine e per la durata di 9 mesi dal 17.03.2020, è stato definito un regime straordinario di funzionamento del Fondo Centrale di garanzia ex L. 662/96;
- supporterà gli istituti di credito e finanziamento al fine di garantire supporto alle imprese che richiederanno sostegno;
- su richiesta telematica dell'istituto finanziatore e con indicazione dell'importo massimo garantito;
- le operazioni oggetto delle misure di sostegno (le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) della scheda precedente) sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale da parte del Fondo;
- con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui alle lett. a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative;
- la garanzia della sezione speciale Fondo ha natura sussidiaria, è concessa a titolo gratuito e copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO/02

FONDO DI GARANZIA PMI

DESTINATARI

- istituti di credito e finanziamento e (indirettamente) imprese PMI

RIFERIMENTI

Artt. 49 e 56, 6° comma e successivi, Decreto Legge “Cura Italia” - 17 marzo 2020

NORMATIVI

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO/03

SOSPENSIONE MUTUI "PRIMA CASA" PER LAVORATORI AUTONOMI

COS'È

- collegato al cd Fondo Gasparrini (creato a suo tempo per supportare una precedente iniziativa di moratoria sui mutui prima casa), per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020;
- consente di **richiedere la sospensione per 9 mesi** (fino alle rate che scadono entro il 18.12.20) **del pagamento delle rate dei mutui contratti** (almeno da 1 anno al 17.03.20 e di importo inferiore a 250.000€) **per l'acquisto di una "prima casa"**;
- per l'accesso al Fondo **non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**;
- nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della sospensione (richiesta da presentare per il tramite dell'intermediario), provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

DESTINATARI

- **lavoratori autonomi (imprese) e liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Covid-19.

Nota bene: vi sono alcuni punti di dubbia interpretazione nel testo di legge relativi al periodo da prendere in considerazione per dimostrare il calo del fatturato; inoltre è auspicabile che il diretto interessato si confronti con il proprio istituto al fine di chiarire se l'accesso alla sospensione delle rate gli precluda in futuro la possibile surroga del mutuo con altri istituti di credito più convenienti.

RIFERIMENTI

Art. 54, Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020

NORMATIVI

FONDO EMERGENZA SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO**COS'È**

- il Fondo Emergenza Spettacolo, Cinema e Audiovisivo è istituito dal MIBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo – per i settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, con una **dotazione pari a 130 milioni di euro per il 2020** (80 milioni di euro in parte corrente e 50 milioni di euro in conto capitale) per il sostegno degli operatori, autori, artisti, interpreti ed esecutori colpiti dall'emergenza Covid-19 e per investimenti finalizzati al rilancio di questi settori;
- **le modalità di ripartizione e assegnazione** delle risorse agli operatori del settore, inclusi artisti, autori interpreti ed esecutori **verranno stabilite con decreto del MIBACT** entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto n. 18 del 17.3.20.

DESTINATARI

- operatori dei **settori spettacolo, cinema, audiovisivo, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori**

**RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Art. 89 Decreto Legge “Cura Italia” - 17 marzo 2020

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**COS'È**

- è istituito un **credito d'imposta** allo scopo di **incentivare la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus Covid-19;
- **l'agevolazione spetta**, per il periodo d'imposta 2020, **nella misura del 50% delle spese** di sanificazione sostenute e documentate fino a un **importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario** (credito di imposta massimo spettante pari a 10.000 euro).

Ad oggi si presume che il credito di imposta così maturato possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione su mod. F24.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto n. 18 del 17.3.20 (e quindi entro il 16.4.20) con un decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) di concerto con il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) **verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione.**

DESTINATARI

- soggetti **esercenti attività d'impresa, artisti e liberi professionisti**

**RIFERIMENTI
NORMATIVI**

Art. 64 Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020

BONUS PUBBLICITÀ PER IL 2020 NELLA MISURA UNICA DEL 30%

COS'È

- è stata modificata (per il solo anno 2020) la disciplina relativa al cd **"Bonus Pubblicità"** a favore di chi effettua **investimenti pubblicitari sulla stampa** (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e **sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale**;
- il credito d'imposta spettante è concesso nella **misura unica del 30% dell'intera spesa sostenuta nel 2020** (e non, come per gli anni precedenti, sull'incremento degli investimenti pubblicitari rispetto all'anno precedente) per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie a mezzo dei destinatari succitati;
- nella disciplina ordinaria di questa agevolazione è previsto che chi vuole ottenere il credito effettuando i previsti investimenti pubblicitari invii una **comunicazione telematica preventiva** per prenotare l'agevolazione e una **successiva comunicazione per confermare l'importo definitivo**; nel 2020 era inizialmente previsto un primo periodo (1.3.20-31.3.20) per effettuare la comunicazione prenotativa. Ora con le modifiche apportate dal presente Decreto, ci sarà un **secondo periodo** dal 1.9.20 al 30.9.20;
- come già avveniva in precedenza, il credito di imposta così maturato potrà essere utilizzato esclusivamente in **compensazione su mod. F24 - cod. tributo 6900**;
- ai fini della fruizione, sono inoltre previste (come in precedenza) **attestazioni di effettivo sostenimento della spesa**.

DESTINATARI

- **imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali**

RIFERIMENTI

Art. 98, 1° comma, Decreto Legge "Cura Italia" - 17 marzo 2020

NORMATIVI

VOUCHER PER BIGLIETTI DI SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA NON USUFRUITI

COS'È

- emissione di **voucher a favore del soggetto acquirente** a fronte della risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli di qualsiasi natura, cinematografici e teatrali inclusi, e di ingresso a musei ed altri luoghi della cultura;
- a decorrere dalla data di adozione del decreto DPCM del 8.3.2020, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1463 cod. civ., ricorre la cd **“sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta”** in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso come succitati;
- i soggetti acquirenti devono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi **entro il 16.4.20, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto;**
- il **venditore, entro 30 giorni** dalla presentazione della suddetta istanza, provvede all'**emissione di un voucher** di pari importo del titolo di accesso acquistato e da utilizzare entro un anno dall'emissione.

DESTINATARI

- **soggetti acquirenti** dei titoli di accesso e **venditori** di titoli di accesso per:
 - spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali
 - biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 88 Decreto Legge “Cura Italia” - 17 marzo 2020

[HTTPS://WWW.EMILIAROMAGNACREATIVA.IT/](https://www.emiliaromagnacreativa.it/)

[HTTPS://WWW.ART-ER.IT/](https://www.art-er.it/)

[HTTP://EROI.ART-ER.IT](http://eroi.art-er.it)